



REGOLAMENTO LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Ultimo aggiornamento: 9 Marzo 2021

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	<i>Oggetto</i>	3
1.2	<i>Perimetro di applicazione e modalità di recepimento</i>	3
1.3	<i>Riepilogo aggiornamenti</i>	4
1.4	<i>Glossario</i>	4
2	PRINCIPI GENERALI	7
2.1	<i>Ruoli e Responsabilità</i>	7
2.1.1	<i>Capogruppo</i>	7
2.1.2	<i>Banche appartenenti al Gruppo</i>	8
3	PROCESSI	9
3.1	<i>Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi</i>	9
3.2	<i>Specificazioni</i>	9
3.3	<i>Procedimento da seguire in caso di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa</i>	10
3.3.1	<i>presso il Banco BPM</i>	10
3.3.2	<i>presso le Banche appartenenti al Gruppo</i>	11

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il presente regolamento (“Regolamento”) individua i criteri operativi per la determinazione di un limite al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale delle Banche del Gruppo Banco BPM. Tali soggetti, infatti, devono comunque dedicare un’adeguata disponibilità, in termini temporali, all’espletamento del proprio incarico.

Nel presente Regolamento viene altresì disciplinata la procedura da applicare a cura sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Collegio Sindacale, nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti.

L’applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del cod. civ. e dall’art. 20.3.2 dello Statuto, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Gruppo, nonché quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di “*interlocking*”).

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Regolamento si applica a Banco BPM ed alle altre Banche del Gruppo con sede legale in Italia per gli aspetti specificatamente indicati, ferma l’assoggettabilità delle Banche del Gruppo con sede in paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia alla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2013/36/UE.

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, con il supporto del Comitato Nomine e sentito il Collegio Sindacale per i profili di competenza e, a seguire, viene recepito mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione e - ove previsto - dell’Assemblea di ciascuna Banca del Gruppo cui si applica. Le eventuali variazioni successive saranno approvate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo, nell’ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, potrà autorizzare, ove richiesto dalle specifiche caratteristiche di operatività, le singole Banche del Gruppo ad applicazioni parziali ovvero all’adozione di modalità di recepimento graduali.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	14/03/2017	
1° aggiornamento	06/08/2020	Aggiornamento volto a specificare che le cariche ricoperte contestualmente in una (o più) società del Gruppo Banco BPM e in società in cui Banco BPM detiene una partecipazione qualificata sono considerate non più come un incarico, bensì come due incarichi.
2° aggiornamento	09/03/2021	Adeguamento al <i>D.M. 169/2020</i> .

1.4 Glossario

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel presente Regolamento, si adottano i “Termini di Riferimento” nel seguito descritti.

BANCA: indica una Banca del Gruppo Banco BPM con sede legale in Italia, compresa la Capogruppo, e, qualora assoggettate alla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2013/36/UE, le Banche del Gruppo con sede in paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia.

BANCO BPM O CAPOGRUPPO: identifica Banco BPM Società per Azioni.

COMITATO NOMINE: indica il Comitato Nomine costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che svolge le proprie funzioni istituzionali per le Banche del Gruppo.

CRD IV: indica la Direttiva 2013/36/UE approvata dal Parlamento Europeo sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e successive modificazioni e integrazioni.

D.M. 169/2020: indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, avente ad oggetto il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: indica la Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

ESPONENTI: identifica i componenti: (i) del Consiglio di Amministrazione; (ii) effettivi del Collegio Sindacale; (iii) della Direzione Generale (Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali), delle Banche del GRUPPO.

GRUPPO (O GRUPPO BANCO BPM): identifica il Gruppo Banco BPM di cui Banco BPM è Capogruppo.

INCARICHI: identifica gli *INCARICHI ESECUTIVI* e/o gli *INCARICHI NON ESECUTIVI* così come di seguito definiti.

INCARICHI ESENTI: *identifica gli INCARICHI*:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente.

INCARICO ESECUTIVO: identifica le cariche, ricoperte in *BANCHE* o in *SOCIETÀ COMMERCIALI*, di: (i) componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione munito di deleghe operative o che svolge anche di fatto a) funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa; b) incarichi direttivi sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale; (ii) Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali; (iv) componente del Comitato Esecutivo.

INCARICO NON ESECUTIVO: identifica le cariche, ricoperte in *BANCHE* o in *SOCIETÀ COMMERCIALI*, di:

- a) AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO: (i) componente, senza deleghe gestionali, del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione e che non partecipa al Comitato Esecutivo; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza non appartenente al relativo Comitato dei controlli, quando si versi, per espressa disposizione statutaria, nella fattispecie di cui all'art. 2409-terdecies, lett. f-bis), del cod. civ.;
- b) CONTROLLO: (i) componente effettivo del Collegio Sindacale; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza, quando quest'ultimo non abbia i compiti di cui all'art. 2409-terdecies, lett. f-bis), del cod. civ.; (iii) componente del Comitato dei controlli costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza; (iv) componente del Comitato per il controllo sulla gestione, nelle società rette dal modello di *governance* monistico.

ORGANO AZIENDALE: indica il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Per Collegio Sindacale si intende sia i membri effettivi che supplenti, salvo diversamente specificato.

ORGANO COMPETENTE: indica l'*ORGANO AZIENDALE* del quale l'*ESPONENTE* è componente; per i componenti della Direzione Generale (Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali), indica il Consiglio di Amministrazione.

SOCIETÀ COMMERCIALE: identifica una società avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e titolo

VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

SOCIETÀ DEL GRUPPO: identifica genericamente tutte le Banche e tutte le altre Società del Gruppo Banco BPM.

SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO: identifica genericamente le *SOCIETÀ COMMERCIALI*, non incluse nel *GRUPPO*.

2 Principi Generali

L'accettazione dell'*INCARICO* comporta, da parte dell'ESPONENTE, una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti e dei doveri associati all'*INCARICO* il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di *INCARICHI* ESECUTIVI/NON ESECUTIVI ricoperti in *SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO* nonché delle attività professionali svolte dall'interessato, ponendo particolare attenzione a quegli *INCARICHI* che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale, ivi compresa la partecipazione a Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento "*Requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale per il gruppo Banco BPM*", e salvi altresì i divieti previsti dalla disciplina in materia di *interlocking*, la carica di ESPONENTE è altresì incompatibile con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. È inoltre raccomandato che le cariche di ESPONENTI non vengano svolte da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

In relazione alle prescrizioni che riguardano gli *INCARICHI* ricoperti anche all'esterno del GRUPPO, ed ai correlati obblighi di informativa al pubblico previsti dalla normativa vigente, gli ESPONENTI sono tenuti a fornire alla propria banca di appartenenza tutte le informazioni necessarie, ivi incluso, in caso di variazioni, il loro costante e tempestivo aggiornamento. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme di volta in volta vigenti concernenti la prevenzione dei conflitti di interesse.

2.1 Ruoli e Responsabilità

2.1.1 Capogruppo

Al fine di esprimere un indirizzo e un governo unitario, ciascun *ORGANO COMPETENTE* della CAPOGRUPPO determina i principi, le regole ed i limiti in materia di cumulo degli *INCARICHI* cui devono attenersi gli ESPONENTI della CAPOGRUPPO e, limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, delle altre Banche del GRUPPO.

La funzione che svolge le attività di segreteria per ciascuna Banca del GRUPPO, inclusa la CAPOGRUPPO, sulla base delle informazioni ricevute dai propri ESPONENTI:

- rileva annualmente gli *INCARICHI* ESECUTIVI / NON ESECUTIVI ricoperti dagli stessi in *SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO*;

- rende noti i predetti INCARICHI nell'“Informativa al Pubblico” redatta ai sensi della Sezione VII, Capitolo 1, Titolo IV delle *DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE* nonché, per Banco BPM, nella Relazione sul Governo Societario.

2.1.2 Banche appartenenti al Gruppo

Al fine di conseguire la piena e concreta attuazione del modello di GRUPPO, gli *ORGANI COMPETENTI* delle Banche del GRUPPO:

- devono dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, ai principi, regole e limiti al cumulo degli *INCARICHI* ricoperti dai propri *ESPONENTI*;
- forniscono, anche per il tramite del rispettivo Presidente, tempestiva notizia alla competente funzione della CAPOGRUPPO - deputata a presidiare, coordinare e monitorare i processi di gestione degli affari societari delle controllate - di quanto a loro comunicato in materia dai propri *ESPONENTI*, comunque sempre prima che gli stessi assumano un *INCARICO ESECUTIVO / NON ESECUTIVO* in *SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO*;
- attuano le proprie deliberazioni, ove previsto dal presente Regolamento, in accordo, limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

3 Processi

3.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Ciascun ESPONENTE può ricoprire contemporaneamente (tenendo conto anche degli INCARICHI ricoperti nell'ambito del GRUPPO BANCO BPM) soltanto una delle seguenti combinazioni di INCARICHI, salvo quanto previsto al par. 3.2:

- a) un INCARICO ESECUTIVO con due INCARICHI NON ESECUTIVI; *oppure*
- b) quattro INCARICHI NON ESECUTIVI.

Fermo quanto previsto nel par. 3.2, per tutti gli ESPONENTI delle Banche del GRUPPO sono fissati i seguenti limiti massimi:

- per gli **Esponenti che ricoprono un INCARICO ESECUTIVO** in Banche del GRUPPO, non possono essere assunti INCARICHI ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO e possono essere assunti 2 INCARICHI NON ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
- per gli **Esponenti che ricoprono un INCARICO NON ESECUTIVO** in Banche del GRUPPO, possono essere assunte le seguenti combinazioni di cariche:
 - i. 1 INCARICO ESECUTIVO in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO e 1 INCARICO NON ESECUTIVO in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO;
in alternativa,
 - ii. 3 INCARICHI NON ESECUTIVI in SOCIETÀ DIVERSE DAL GRUPPO.

3.2 Specificazioni

Ai fini della determinazione dei limiti di cui al par. 3.1, sono assunte le seguenti specificazioni:

- a) gli INCARICHI ricoperti in ciascuno dei seguenti casi sono considerati come un unico incarico, ferma restando l'applicabilità delle previsioni di cui alla successiva lett. b):
 - i. all'interno del medesimo gruppo (ivi compreso il GRUPPO BANCO BPM);
 - ii. nell'ambito di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii. presso taluna delle società delle quali Banco BPM possieda, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero una partecipazione che consenta l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui alla presente lettera a), sottopunti (i), (ii) e (iii), gli *INCARICHI* si sommano cumulandosi tra loro.

- b) per gli *INCARICHI* ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo valgono le seguenti previsioni: (i) la compresenza di *INCARICHI ESECUTIVI*, oppure di *INCARICHI ESECUTIVI* e *INCARICHI NON ESECUTIVI*, è computata come un unico *INCARICO ESECUTIVO*; (ii) la presenza di soli *INCARICHI NON ESECUTIVI* viene computata come un unico *INCARICO NON ESECUTIVO*;
- c) ai fini del presente Regolamento, una società appartiene ad un medesimo "gruppo" quando controlla altre società, è controllata da altre società o è soggetta, con altre società, a comune controllo. Per "controllo" si fa riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ..
- d) non sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, gli *INCARICHI ESENTI* nonché gli *INCARICHI* ricoperti presso società diverse dalle *SOCIETÀ COMMERCIALI* individuate in via esemplificativa e non esaustiva con:
- i. le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto) che non svolgono attività commerciale;
 - ii. le Organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali: (i) gli enti pubblici non economici; (ii) le associazioni, riconosciute o non riconosciute; (iii) i comitati; (iv) le fondazioni (comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. 153/1999); (v) le cooperative cui sia stata riconosciuta la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; (vi) le imprese sociali, in qualunque forma costituite (e pertanto anche nel caso in cui abbiano la forma di società di capitali o società cooperative o di consorzi o di società consortili), disciplinate dal D.Lgs. n. 155/2006; (vii) i consorzi obbligatori, i consorzi per l'ammasso di prodotti agricoli, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario;
 - iii. le società in fase di scioglimento e di liquidazione ai sensi delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del cod. civ.. Parimenti non sono rilevanti gli *INCARICHI* assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nelle procedure previste dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico,

fermo restando che ove gli *INCARICHI* di cui alla presente lettera d) incidano sulla disponibilità di tempo dell'*ESPONENTE* occorre che tale circostanza sia segnalata dall'*ESPONENTE* all'*ORGANO COMPETENTE* nel contesto della verifica dei requisiti di idoneità a rivestire la carica e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti.

3.3 Procedimento da seguire in caso di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa

3.3.1 presso il Banco BPM

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel corso del mandato, l'*ESPONENTE* interessato informa tempestivamente l'*ORGANO COMPETENTE*, il quale fissa un termine (di norma non superiore a 30 giorni) entro cui

l'ESPONENTE è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti; in difetto, l'*ORGANO COMPETENTE* pronuncia la decadenza dell'ESPONENTE.

L'*ORGANO COMPETENTE* - con il supporto, limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, del *COMITATO NOMINE* - può, valutata la situazione nell'interesse del GRUPPO, acconsentire a deroghe al presente Regolamento da parte dell'ESPONENTE, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti cogenti previsti dalle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari dell'Unione Europea, nazionali o prescritti dallo Statuto.

3.3.2 presso le Banche appartenenti al Gruppo

I candidati alla nomina di ESPONENTE di una Banca del GRUPPO devono fornire all'*ORGANO COMPETENTE* della stessa Banca - che a sua volta ne dà notizia alla competente funzione della Capogruppo deputata a presidiare, coordinare e monitorare i processi di gestione degli affari societari delle controllate - la situazione aggiornata degli INCARICHI ESECUTIVI / NON ESECUTIVI da ciascuno rivestiti.

In caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, in occasione della nomina o nel corso del mandato, l'ESPONENTE informa tempestivamente l'*ORGANO COMPETENTE* della stessa Banca, il quale – in accordo, limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - fissa un termine entro cui l'ESPONENTE è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti; in difetto, l'*ORGANO COMPETENTE* pronuncia la decadenza dell'ESPONENTE.

Sempre limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione della *BANCA* del *GRUPPO*, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - con il supporto del *COMITATO NOMINE* - può, valutata la situazione nell'interesse del GRUPPO, acconsentire a deroghe al presente Regolamento da parte degli ESPONENTI (componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale) di una Banca del GRUPPO, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti cogenti previsti dalle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari dell'Unione Europea o prescritti dallo Statuto. Quanto precede può trovare applicazione anche con riferimento alle ipotesi che possono interessare Sindaci delle Banche del Gruppo, ferma restando la competenza di tale valutazione in capo al Collegio Sindacale della Banca del Gruppo.